

COMUNE DI LAINO CASTELLO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

OGGETTO DELLO STATUTO E DENOMINAZIONE DEL COMUNE

01. IL PRESENTE STATUTO VIENE ADOTTATO DAL COMUNE NELLO SPIRITO E SECONDO I PRINCIPI DETTATI DALL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. IL COMUNE DI LAINO CASTELLO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DELLE NORME FISSATE DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

03. ESSO ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, ED E' RAPPRESENTATIVO DI OGNI INTERESSE DELLA COMUNITA' RESIDENTE NEL SUO TERRITORIO, SALVO COMPETENZE CHE LA COSTITUZIONE DEVOLVE ALLO STATO O ALLE REGIONI, E FATTO SEMPRE UGUALMENTE SALVO IL REGIME DELLE LIBERTA' INDIVIDUALI E COLLETTIVE.

ART. 02

TERRITORIO, SEDE, SEGNI DISTINTIVI

01. IL TERRITORIO COMUNALE SI ESTENDE PER KMQ. 39,34 E CONFINA CON I COMUNI: LAINO BORGO, ROTONDA, MORMANNO, PAPASIDERO E AIETA.

02. CAPOLUOGO DEL COMUNE E' IL CENTRO ABITATO IN CUI SI TROVA LA SEDE COMUNALE.

03. IL COMUNE ADOTTERA', CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA CHE SARANNO SOTTOPOSTI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL RICONOSCIMENTO. IL LORO USO E' QUELLO DICHIARATO OBBLIGATORIO DALLA LEGGE O CONSENTITO DA REGOLAMENTO.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, NONCHE' GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLE COMUNITA'.

ART. 04

TUTELA DEL PROPRIO PATRIMONIO: NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE A DIFENDERE L' AMBIENTE E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE, A NORMA DI LEGGE.

02. TUTELA, ALTRESI', IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CENTRO STORICO.

ART. 05

TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE, ATTUANDO IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA', IL COMUNE FAVORISCE L' ISTITUZIONE DI ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, NONCHE' PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI.

04. LE MODALITA' PER L' UTILIZZO DI TALI STRUTTURE O IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. , COMMA , DEL PRESENTE STATUTO.

05. PER TALE REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERSI IL CONCORSO DELLE SOLE SPESE DI GESTIONE SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' A PARTICOLARI FINI DI CARATTERE SOCIALE O ISTITUZIONALE DELL' ENTE.

ART. 07

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMA SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI E SOCIALI, DEGLI IMPIANTI TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA, A NORMA DI LEGGE, PIANI DI SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL' ABITAZIONE.

03. SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' STABILITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE, PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE STRADALE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI EVENTUALI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VOTAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L' ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL' APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI

GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ARTIGIANALI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE E/O NAZIONALE.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO GLI IDONEI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PER COME PREVISTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 E 08 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. ED AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO E COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI DETTATI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 06 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 142/90 , IL COMUNE RICONOSCE COME PRESUPPOSTO FONDAMENTALE DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI FONDAMENTALI COMUNALI, ED ALLO SCOPO ANDRA' A CURARE L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E RASSEGNE, E STABILENDO

PERMANENTI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE, AL FINE DI FAVORIRE L'ESERCIZIO EFFICIENTE DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, ESPRESSAMENTE STABILITI DALLA LEGGE, NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

- C) A MEZZO DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- F) MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO, CON LA POSSIBILITA' DI COSTITUIRE UN CONSORZIO;
- G) MEDIANTE UNIONE DI COMUNI;
- H) MEDIANTE ACCORDI DI PROGRAMMI.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 12

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE, RAPPRESENTA L'INTERA COLLETTIVITA' ED E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. HA COMPETENZA PER GLI ATTI FONDAMENTALI MEGLIO DESCRITTI NELL'ARTT. 32 COMMA 02 DELLA LEGGE 142/90 , ED ADEMPIE A TUTTE QUELLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, NONCHE' DEL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATA ALL'ALTRO ORGANO.

ART. 14

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO NEO-ELETTO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 18 E 19 DEL PRESENTE STATUTO.

06. OGNI ALTRA DISPOSIZIONE VIENE DEMANDATA ALL'APPROVAZIONE DELL'APPOSITO REGOLAMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 22 .

ART. 15

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA, STRAORDINARIA E D'URGENZA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE RIUNITO STRAORDINARIAMENTE OLTRE CHE PER INIZIATIVA DEL SINDACO, SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. IN TALE ULTIMO CASO L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL TERMINE PREDETTO SENZA CHE LA RIUNIONE ABBAIA LUOGO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO AI SENSI DI LEGGE.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PUO' AVVENIRE CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE: MA IN QUESTO CASO, QUANTE VOLTE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDE, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', SU INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO O DEL PREFETTO, NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, PREVIA DIFFIDA.

ART. 16

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 17

AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE ED IL RELATIVO ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE DEVE ESSERE PUBBLICATO, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE, ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, PER LE SEDUTE ORDINARIE;

B) ALMENO TRE GIORNI DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, PER LE SEDUTE STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARE IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 18

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E' SUFFICIENTE L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI

03. IL CONSIGLIO COMUNQUE NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, OVE NON SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DAL PRECEDENTE ARTICOLO E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

05. SI COMPUTANO, INVECE, NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L'ADUNANZA, I CONSIGLIERI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI VOLONTARIAMENTE.

ART. 19

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGOONO OBBLIGATORIAMENTE E VOLONTARIAMENTE;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI DI URGENZA, LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETT. N) DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , SI APPLICA, IN DEROGA AL DISPOSTO DEL PRECEDENTE COMMA 01 , IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA, OVE DEBBA PROCEDERSI ALLA NOMINA CON VOTO LIMITATO.

ART. 20

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE SI DEVE RIUNIRE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 21

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO ANDRA' A STABILIRE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 22

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. IL REGOLAMENTO STABILIRA' LE MODALITA' DI DEPOSITO DELLE PROPOSTE PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. LA STESSA MAGGIORANZA DI CUI AL COMMA 01 E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 23

IL CONSIGLIERE COMUNALE DOVERI E POTERI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO PER UN INTERO ANNO SOLARE AI LAVORI CONSILIARI SONO DICHIARATI DECADUTI.

04. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA D'UFFICIO DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO DECORSO IL TERMINE DI GIORNI DIECI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

05. CIASCUN CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

06. HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'ENTE E DEGLI ATTI PREPARATORI IN ESSI RICHIAMATI, NONCHE' DI AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 816/85

07. E' TENUTO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE, AL SEGRETO D'UFFICIO.

08. A CIASCUN CONSIGLIERE VENGONO RICONOSCIUTE INDENNITA' ESPRESSAMENTE STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 24

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 25

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E A PARITA' DI VOTI IL MAGGIORE DI ETA'.

ART. 26

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO DA UN MINIMO DI TRE COMPONENTI.

02. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO VENGONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. AI GRUPPI CONSILIARI, VENGONO ASSICURATE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 27

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA 04 ASSESSORI SCELTI TRA I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 28

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, PER COME SPECIFICATO NEL PRECEDENTE ARTT. 14 , SONO CONVOCATE CONTESTUALMENTE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO NEO-ELETTO.

02. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI DEVE AVVENIRE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, O IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. QUALORA IN NESSUNA DELLE PREDETTE VOTAZIONI VENGA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO, A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) NUMERO 01 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, E SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO AL CO.RE.CO. , OVE NON INTERVENGA ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

ART. 29

INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 30

DURATA IN CARICA SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL PRO-SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 28 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, INCARICA ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LE FUNZIONI.

ART. 31

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA NON COMPORTA L'OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELLA INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE DI SFIDUCIA VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' CONSEGNATA AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE E' TENUTO A FARLA NOTIFICARE AL SINDACO, E AGLI ASSESSORI.

06. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA A CONVOCARE IL CONSIGLIO NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, PREVIA DIFFIDA, VI PROVVEDERA' IL PREFETTO AI SENSI DI LEGGE.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO. ESSA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA AUTOMATICA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA, SINDACO COMPRESO.

ART. 32

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE, AL FINE DI STABILIRE LA DECORRENZA DEL TERMINE DEI 60 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) N. 01 , DELLA LEGGE 142/90 .
03. QUALORA LE DIMISSIONI VENGANO PRESENTATE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DI GIUNTA O DI CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
04. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, AFFINCHÉ QUESTI, INFORMATO, PROCEDA ALL'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO, AI SENSI DI LEGGE.
05. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVE GIUNTA.

ART. 33

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:
 - A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
 - B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;
 - C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. L' ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.
03. FATTA SALVA L' APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO, DOPO DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DELLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.
04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO.
05. IN CASO DI PRONUNCIA DI UN ASSESSORE SI PROCEDERA' ALLA SUA SURROGAZIONE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 34

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO.
02. LA SEDUTA E' PUBBLICATA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI 10 GG. DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALLO INTERESSATO.
03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 35

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.
03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI ADOTTATI DALLA GIUNTA, ED INDIVIDUALMENTE PER GLI ATTI DEI LORO RISPETTIVI ASSESSORATI.
04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.
05. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI PRO-SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA A QUALSIASI TITOLO.
06. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL PRO-SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
07. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 VERRANNO SUCCESSIVAMENTE COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE.
07. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 VERRANNO SUCCESSIVAMENTE COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE.
08. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.
09. IL REGOLAMENTO STABILIRA' LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE DELIBERE AI CAPIGRUPPO, AI SENSI DELL'ARTT. 45 - COMMA 03 LEGGE 142/90 .

ART. 36

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO E AGLI ORGANI BUROCRATICI.
03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.
04. SVOLGE, IN GENERALE, ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.
03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE, MA AD ESSE POSSONO PARTECIPARE, A RICHIESTA DEL SINDACO, IL REVISORE DEI CONTI ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI TECNICO-CONTABILI, SENZA PERALTRO

DIRITTO DI VOTO.

04. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 38

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE RAPPRESENTA.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLA LEGGE REGIONALE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER LE FUNZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 39

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO STESSO L'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI COMUNALI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE;

F) RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE, SIA ATTORE O CONVENUTO, E FA GLI ALTRI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;

L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 ;

M) RAPPRESENTA IL COMUNE IN ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE;

N) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 40

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.
02. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, MENSE SCOLASTICHE, ECC.
03. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DI REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI E I MEZZI.
04. TALI COMITATI RIFERISCONO ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, DELLA LORO ATTIVITA', CON RELAZIONE SCRITTA, CHE E' INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 41

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE, E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI, PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, SUGLI ATTI FONDAMENTALI DELLA VITA AMMINISTRATIVA.
02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE STABILISCE LE MODALITA' E I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

CAPO 02

INIZIATIVE POPOLARI

ART. 42

PETIZIONI

01. DA TUTTI I CITTADINI ELETTORI, CON FIRMA AUTENTICATA NEI MODI DI LEGGE, POSSONO ESSERE PRESENTATE PETIZIONI PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. LE PETIZIONI VENGONO PRESENTATE AL SINDACO.
03. IL LORO ESAME COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE, E SI DOVRA' FORNIRE, A CURA DEL SINDACO, RISPOSTA SCRITTA, AI PRIMI TRE FIRMATARI, ENTRO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO.
04. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 43

ISTANZE

01. TUTTI I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 41 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE ISTANZE AL SINDACO PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI PER UNA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E DOVRANNO RICEVERE RISPOSTA SCRITTA DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO.
02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE STABILISCE LE PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DELLE ISTANZE.

ART. 44

PROPOSTE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI, NONCHE' LA PROCEDURA RELATIVA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA.

04. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

05. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO, E REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) PROVVEDIMENTI INERENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZE;

C) PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE;

D) ASSUNZIONI DI MUTUI, EMISSIONI DI PRESTITI, APPLICAZIONE DI TRIBUTI E BILANCIO;

E) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'.

ART. 45

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE, AL FINE DI UNA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE AMMINISTRATIVE.

02. IL REFERENDUM E' ESCLUSO PER LE MATERIE PREVISTE NEL PRECEDENTE COMMA 05 , ARTT. 44 .

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO, CHE COMUNQUE NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE.

04. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN QUARTO DEL CORPO ELETTORALE.

05. IL QUESITO O I QUESITI (DELLA STESSA MATERIA) SOTTOPOSTI A REFERENDUM SONO DICHIARATI ACCOLTI, NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

06. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 46

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO E' REGOLATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBANO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI E PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 47

COMUNICATO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO E IL FUNZIONAMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,

L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) DEL COMMA PRECEDENTE, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA.

ART. 48

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI

REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 49

DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

TITOLO 04

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 50

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI TRASPARENZA DELLE PROCEDURE E DI SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE TECNICA E CONTABILE SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELLA AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 35 COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 51

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA

C), DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 52

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. PRESIEDE LE GARE PER ACQUISTI, ALIENAZIONI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OO.PP CON L'OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI; STIPULA I CONTRATTI DELL'ENTE, QUALORA NON INTERVENGA COME UFFICIALE ROGANTE; PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO, COSTITUITE E DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO.

03. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI ED ESERCITATE TUTTE LE ALTRE FUNZIONI DEMANDATEGLI DALLA LEGGE.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 53

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA', REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO I CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N) , E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

05. AI PREDETTI RAGGRUPPAMENTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 54

VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SUGLI ENTI DI

CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, COME LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE REGOLANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBBO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 55

PERSONALE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 51 , COMMA 11 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE, E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLATE DALLE LEGGI E DAI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA.

TITOLO 05

ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO 01

BENI COMUNALI

ART. 56

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE.

ART. 57

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. PER I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI SI ANDRA' AD APPROVARE APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 58

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO STABILITO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/90 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI

AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 59

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL'ARTT. 35 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

05. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO CONSORTILE E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

CAPO 02

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 60

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A VERIFICARE PERIODICAMENTE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI E AGLI UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. NE RIFERISCONO DIRETTAMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 61

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, DISPONE, A SUA VOLTA, RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROPRI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA, NONCHE' IL COINVOLGIMENTO DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E DEL REVISORE DEI

D) ASSISTE, PREVIA ESPRESSA RICHIESTA DEL SINDACO O UN SUO DELEGATO, A SEDUTE DEL CONSIGLIO ED IVI PRENDERE LA PAROLA SU INVITO DEL PRESIDENTE;

E) REDIGE APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE NELLA QUALE ATTESTA

LA CORRISPONDENZA DEL DOCUMENTO CONTABILE ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE ED AVANZA RILIEVI E PROPOSTE ATTE A CONSEGUIRE MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. LE FUNZIONI DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DEL COMMA PRECEDENTE SONO SVOLTE PER IL TRAMITE DEL SINDACO O DI UN SUO DELEGATO.

ART. 64

VIGILANZA E CONTROLLO

01. IL REVISORE ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE E PARTECIPA AL PROCEDIMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SECONDO LE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE.

02. IL MEDESIMO REGOLAMENTO DISCIPLINA GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLE FUNZIONI DEL REVISORE E I SUOI RAPPORTI CON LA STRUTTURA COMUNALE.

ART. 65

SEGRETO D'UFFICIO DIRITTO D'ACCESSO

01. NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL REVISORE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO.

02. IL MEDESIMO HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DEL COMUNE ATTINENTI ALLA SUA ATTIVITA'.

03. L'ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AVVIENE TRAMITE RICHIESTA MOTIVATA, ANCHE VERBALE, DA AVANZARE AL SEGRETARIO COMUNALE O AL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI.

04. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ALLA PRESENZA DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

05. L'ESAME DEI DOCUMENTI ED IL RILASCIO DI COPIE SONO GRATUITI.

TITOLO 06

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 66

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA NELL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVO I CASI DI ESPRESSA

DEROGA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA LA INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 67

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA MUNICIPALE, E AI CITTADINI AI SENSI DELL' ARTT. 44 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A) , DELLA PIU' VOLTE MENZIONATA LEGGE 142/90 .

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO. REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 68

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA O INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE RINNOVATA, SE NON TRASCORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SULL'ISTITUZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, SULLE MODALITA' DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO, SUGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.